

STATUTO

"OIKOS COUNTRY PARADISE

Associazione Sportiva Dilettantistica

di Promozione Sociale"

Art. 1

E' costituita una **associazione sportiva dilettantistica di promozione sociale avente le caratteristiche di Ente del terzo Settore**, sotto la denominazione **"OIKOS COUNTRY PARADISE Associazione Sportiva Dilettantistica di Promozione Sociale"**, in breve **"OIKOS COUNTRY PARADISE ASD APS"** (di seguito denominata Associazione).

L'associazione ha sede legale nel Comune di Grosseto ed è retta dal presente statuto e disciplinata: dal Codice del terzo settore e relativi provvedimenti attuativi, dalle disposizioni relative alle associazioni sportive dilettantistiche introdotte anche dall'ordinamento sportivo e dalle disposizioni del Codice civile in quanto compatibili.

L'utilizzo della qualifica di associazione di promozione sociale, o del suo acronimo APS, è subordinato all'avvenuto riconoscimento di tale qualifica.

Con riferimento all'attività sportiva, al fine del riconoscimento ai fini sportivi, l'associazione accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme e alle direttive degli organismi dell'ordinamento sportivo, con particolare riferimento alle disposizioni del C.O.N.I., nonché agli Statuti ed ai Regolamenti delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate, degli Enti di Promozione Sportiva, e particolarmente dell'ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal C.O.N.I. "Attività Sportive Confederate APS ETS", impegnandosi ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari che gli organismi sportivi affilianti dovessero adottare nei relativi confronti, ivi incluse quelle relative a vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attività sportiva. La Associazione, al fine di certificare la natura dilettantistica dell'attività svolta, si impegna al rispetto di quanto previsto dal Dipartimento per lo sport per ottenere e mantenere l'iscrizione nel Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche.

L'associazione è un centro di vita associativa, autonomo, pluralista, apartitico, a

carattere volontario e democratico e ha durata illimitata.

L'associazione non persegue finalità di lucro e non è pertanto consentita la distribuzione anche indiretta di proventi, di utili o di avanzi di gestione.



L'associazione non rientra nelle seguenti categorie: amministrazione pubblica, formazione o associazione politica, sindacato, associazione professionale o di rappresentanza di categorie economiche, associazione di datori di lavoro, nonché ente sottoposto a direzione e coordinamento o controllo dai suddetti enti.

Art. 2

L'Associazione opera per realizzare finalità di natura civica, solidaristica e di utilità sociale.

In generale, attraverso le attività organizzate, l'Associazione intende promuovere il benessere psico-fisico della persona, la valorizzazione del bene relazionale, la costruzione di una comunità solidale, l'educazione, ad ogni età, al rispetto delle persone e delle regole.

L'Associazione intende realizzare, in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, ed avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati, in via principale, una o più attività di interesse generale di cui al punto 1 dell'art. 5 del D.Lgs 3 luglio 2017 n. 117, e particolarmente:

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, alla tutela degli animali e alla prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e

della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;

k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche.

In particolare, l'Associazione, si occupa di formazione, didattica, preparazione e assistenza all'attività sportiva dilettantistica e di organizzazione e partecipazione a manifestazioni sportive competitive e agonistiche.

L'Associazione promuove le discipline dell'equitazione ma è aperta alle aspirazioni ed interessi degli associati nella programmazione delle attività sportive. La gestione delle attività sportive presuppone inoltre la gestione di impianti sportivi, propri o di terzi, adibiti a palestre, campi e strutture sportive di vario genere, gestione improntata alla massima valorizzazione degli impianti sportivi per garantire, in particolare alle organizzazioni aderenti al medesimo Organismo sportivo, l'accesso alla pratica sportiva.

L'Associazione non potrà svolgere altre attività che non siano quelle sopra menzionate ad eccezione di tutte le attività secondarie e strumentali a quelle di interesse generale nel rispetto dei criteri e dei limiti delle "attività diverse" individuati dal decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 107 del 19 maggio 2021, così come previsto dall'art.6 del D.lgs 117/2017. Spetta all'organo amministrativo individuare, tra quelle consentite, tali attività diverse che l'ente potrà in concreto esercitare e ciò anche tenendo conto dell'attività sportiva dilettantistica (t) particolarmente ricompresa tra le attività di interesse generale che l'Associazione intende perseguire.

A tal proposito, l'Associazione potrà svolgere, all'interno della sede sociale, attività di somministrazione ai soci di alimenti e bevande come momento ricreativo e di socialità, complementare e strumentale all'attuazione degli scopi istituzionali, così come previsto anche dall'art. 85 comma 4 del Codice del Terzo Settore.

Per la realizzazione dei fini istituzionali l'associazione potrà collaborare con gli Enti e le Federazioni cui si affilia, con altre organizzazioni operanti in settori affini e con le Pubbliche Amministrazioni. Potrà inoltre realizzare ogni operazione di carattere mobiliare, immobiliare e finanziario (e per queste ultime con espressa esclusione di qualsiasi attività svolta nei confronti del pubblico) ritenuta utile, necessaria e pertinente, e in particolare quelle relative alla gestione diretta e indiretta, alla costruzione, ampliamento, allestimento di impianti sportivi, ivi compresa l'acquisizione delle relative aree, nonché l'acquisto di immobili da destinare alle attività organizzate.

L'Associazione può svolgere attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore così come previsto dall'art. 7 del D. Lgs. n. 117/2017.

Art. 3

L'Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati; potrà inoltre avvalersi, in caso di particolare necessità, per lo svolgimento dell'attività di interesse generale e il perseguimento delle finalità, di prestazioni di lavoro dipendente, autonomo o di altra natura, anche ricorrendo ai propri associati, nei limiti previsti dal Codice del Terzo Settore.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati non può essere superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero dei volontari, o al 5% (cinque per cento) del numero degli associati.

I lavoratori hanno diritto ad un trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi. In ogni caso, la differenza retributiva tra lavoratori dipendenti non può essere superiore al rapporto uno a otto, da calcolarsi sulla base della retribuzione annua lorda.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Ai volontari possono solo essere rimborsate dall'Associazione le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro limiti preventivamente stabiliti dall'Associazione stessa, ai sensi di quanto previsto dall'art. 17 del Codice del terzo Settore. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

Per i lavoratori sportivi e per le prestazioni sportive dei volontari, si applica quanto disposto in materia di lavoro sportivo dal titolo V del D.Lgs. 28 febbraio 2021 n. 36.

Art. 4

Il numero dei soci è illimitato, ma **gli associati non possono essere meno di 7 (sette) persone fisiche o di 3 (tre) associazioni di promozione sociale**. Qualora il numero degli associati divenga inferiore al suddetto limite, tale numero deve essere integrato entro un anno, trascorso il quale, l'associazione di promozione sociale è cancellata dal Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, salvo che richieda l'iscrizione in un'altra sezione del medesimo.

Possono essere soci dell'Associazione le persone fisiche che ne condividano gli scopi e che si impegnino a realizzarli. L'associazione non si può in ogni caso qualificare come associazione di secondo livello ai fini del riconoscimento della qualifica di associazione sportiva dilettantistica.

Può diventare socio chiunque si riconosca nel presente statuto, indipendentemente dalla propria identità sessuale, nazionalità, appartenenza etnica, politica e religiosa.

Il rapporto associativo è a tempo indeterminato fatto salvo il ricorrere delle condizioni indicate all'art. 8.

Art. 5

Chi intende essere ammesso come socio dovrà farne richiesta, sottoscrivendo

apposita domanda, al Consiglio Direttivo e impegnandosi ad attenersi al presente statuto e a osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione.

In caso di domanda di ammissione a socio presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la responsabilità genitoriale.

Art. 6

È compito del Consiglio Direttivo, o di uno o più suoi componenti da esso espressamente delegati, esaminare ed esprimersi entro trenta giorni in merito alle domande di ammissione, con la precisazione **che in relazione all'ammissione stessa non vi è limitazione alcuna con riferimento alle condizioni economiche, né discriminazioni di qualsiasi natura.**

All'atto di accettazione della domanda, debitamente comunicata all'interessato anche verbalmente, verrà effettuata l'iscrizione nel libro soci da parte del soggetto delegato dal Consiglio Direttivo e il richiedente acquisirà a ogni effetto la qualifica di socio a partire da tale momento.

Sarà cura del Consiglio Direttivo, alla prima riunione utile, aggiornarsi sui nuovi associati verificando la corretta annotazione del relativo nominativo nel libro degli associati.

Nel caso di diniego da parte del soggetto delegato, la richiesta di ammissione ad associato verrà sottoposta alla valutazione del Consiglio Direttivo che dovrà in ogni caso esprimersi entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda dell'aspirante socio.

Sull'eventuale rigetto della domanda, sempre motivato, l'aspirante associato non ammesso ha facoltà, entro sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione, di fare ricorso contro il provvedimento affinché si pronunci la prima Assemblea dei soci che sarà convocata.

Art. 7

La vita associativa si caratterizza per una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo ed è ispirata a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati essendo esclusa qualsiasi forma di discriminazione nell'accesso e nella partecipazione alla vita associativa.

Alla qualifica di socio conseguono i seguenti diritti e doveri:

- diritto di partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione, nel rispetto dei regolamenti interni del sodalizio;
 - diritto di collaborare al perseguimento delle finalità associative sia in termini di programmazione che di fattiva realizzazione, nel rispetto delle proprie inclinazioni personali e della propria disponibilità di tempo;
 - diritto di essere convocato alle Assemblee dove esercitare, quando maggiorenne, il diritto di voto, anche in ordine all'approvazione e modifica delle norme dello Statuto e di eventuali regolamenti e a godere dell'elettorato attivo e passivo per le elezioni degli organi direttivi, secondo il principio di libera eleggibilità. Gli associati minorenni vengono convocati in Assemblea insieme all'esercente la potestà genitoriale che esercita il diritto di voto in loro rappresentanza;
 - diritto di prendere visione dei libri sociali presentando richiesta a uno dei componenti del Consiglio Direttivo o a chi si occupa della segreteria dell'associazione mediante posta elettronica certificata o raccomandata anche a mano. La persona interpellata deve garantire l'accesso alla documentazione entro venti giorni dalla presentazione dell'istanza. I costi di eventuale riproduzione dei documenti restano a carico dell'istante che sottoscriverà l'impegno al trattamento dei dati personali ivi contenuti esclusivamente per l'esercizio di diritti e doveri associativi e per tutelare, sé stesso e la stessa associazione, in qualsiasi tipo di giudizio;
 - dovere di osservare lo Statuto, gli eventuali Regolamenti e le deliberazioni assunte dagli organi sociali;
 - dovere di astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell'Associazione;
 - dovere di mantenere una condotta civile nella partecipazione alle attività e nella frequentazione della sede;
 - dovere di concorrere alle spese generali dell'associazione attraverso il versamento del contributo annuale e di corrispondere quanto deliberato per la partecipazione a specifiche iniziative. **La quota associativa potrà essere quantificata annualmente con delibera del Consiglio Direttivo e non è in nessun caso rimborsabile, trasmissibile o rivalutabile.**
-

Art. 8

La qualifica di associato si perde per:

- 1) recesso,
- 2) radiazione,
- 3) esclusione per morosità,
- 4) morte o estinzione della persona giuridica o Ente.

Il recesso da parte dei soci ha effetto dal momento in cui viene comunicato per iscritto al Consiglio Direttivo che provvede quindi ad annotarlo sul libro degli associati.

La radiazione sarà proposta dal Consiglio direttivo, con parere dettagliatamente motivato, nei confronti dell'associato che:

- 1) non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione;
- 2) svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'Associazione;
- 3) arrechi o possa arrecare, in qualunque modo, gravi danni, anche morali, all'Associazione;

e deve essere comunicato all'interessato a mezzo lettera raccomandata anche a mano.

La proposta di radiazione del Consiglio Direttivo deve quindi essere sottoposta all'esame dell'Assemblea ordinaria dei soci che sarà convocata entro due mesi e alla quale deve essere invitato anche l'associato interessato dal provvedimento affinché possa contestare gli addebiti.

La delibera adottata dall'Assemblea dei soci dovrà essere comunicata all'interessato mediante lettera raccomandata anche a mano.

Il Consiglio Direttivo può deliberare l'esclusione per morosità degli associati a partire dai tre mesi decorrenti dall'inizio dell'esercizio, previo sollecito anche collettivo al versamento della quota associativa annuale e conseguente annotazione sul libro degli associati.

I soci receduti, radiati, esclusi o soggetti a scioglimento, non hanno diritto al rimborso del contributo associativo annuale versato.

Art. 9

Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di intraprendere azione disciplinare nei confronti dell'associato, secondo la gravità dell'infrazione commessa, mediante il richiamo scritto e, in caso di reiterazione, l'espulsione per i seguenti motivi:

- violazione delle disposizioni dello statuto, di eventuali regolamenti o delle deliberazioni degli organi associativi;
- denigrazione dell'Associazione, dei suoi organi associativi, dei suoi associati;
- adozione di comportamenti idonei ad attentare in qualunque modo al buon andamento dell'Associazione;
- produzione di gravi disordini durante le assemblee;
- appropriazione indebita dei fondi associativi, atti, documenti od altro di proprietà dell'Associazione;
- adozione di comportamenti, commissivi od omissivi, idonei ad arrecare in qualunque modo danni morali o materiali all'Associazione, ai locali ed alle attrezzature di sua pertinenza. In caso di dolo o colpa grave, il danno dovrà essere risarcito.

Art. 10

Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra i soci durante la vita dell'associazione, né all'atto del suo scioglimento.

L'Associazione trae le risorse economiche per lo svolgimento delle sue attività da:

- a) quote associative;
 - b) contributi associativi;
 - c) cessioni di beni e servizi ai soci e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale svolte in maniera secondaria e strumentale al raggiungimento delle finalità istituzionali;
 - d) interessi sulle disponibilità depositate presso Istituti di Credito;
 - e) elargizioni e donazioni;
 - f) erogazioni e contributi di Enti pubblici o privati;
 - g) entrate da convenzioni;
 - h) erogazioni liberali dei soci e di terzi;
-

- i) entrate derivanti da iniziative promozionali e raccolte fondi occasionali anche mediante offerte di beni di modico valore ai sensi dell'art.7 del d.lgs 117/2017;
- j) rendite patrimoniali;
- k) qualsiasi altra entrata compatibile con le finalità degli Enti di Terzo Settore.

Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Qualora l'associazione intenda dotarsi di personalità giuridica, dovrà dotarsi di un Fondo di Dotazione di valore non inferiore ad Euro 15.000,00 (quindicimila virgola zero zero), che costituisce il patrimonio minimo dell'associazione strumentale al conseguimento ed al mantenimento della personalità giuridica. Il Fondo di Dotazione è rappresentato da denaro ovvero da beni diversi, purché suscettibili di valutazione economica, il cui valore deve risultare da una perizia giurata redatta da un revisore legale o società di revisione regolarmente iscritti nel registro dei revisori legali. Il valore del Fondo di Dotazione deve essere mantenuto nella sua consistenza. Qualora risulti che sia diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, il Consiglio Direttivo o, in caso di sua inerzia, l'Organo di Controllo devono senza indugio convocare l'Assemblea per deliberare la sua ricostituzione ovvero la continuazione dell'attività nella forma di associazione senza personalità giuridica.

Art. 12

L'esercizio sociale va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo deve predisporre il bilancio, strutturato secondo il principio di cassa o di competenza a seconda dei volumi di attività, ma comunque **redatto in conformità alla modulistica definita con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il consiglio nazionale del terzo settore**. da presentare all'Assemblea degli associati.

In caso di svolgimento di attività diverse da quelle di interesse generale, il bilancio dovrà menzionare il carattere secondario e strumentale delle stesse; particolarmente l'**organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'articolo 6 del D.lgs 117/2020 a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per**

cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Il Bilancio attesta altresì il rispetto del parametro sulle differenze retributive dei lavoratori previsto dall'art.16 del D.lgs 117/2017.

11

Il bilancio deve essere approvato dall'Assemblea dei soci entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, termine estensibile a centoottanta giorni per esigenze anche di carattere organizzativo purché sia osservato il termine di deposito del bilancio nel registro unico nazionale del terzo settore. L'intero Consiglio Direttivo decade in caso di mancata approvazione del bilancio da parte dell'Assemblea. In questo caso troverà applicazione quanto disposto dall'articolo 21.

Il bilancio verrà depositato in copia presso la sede dell'Associazione durante i quindici giorni che precedono l'Assemblea, affinché i soci possano prenderne visione o sarà loro trasmesso mediante mail unitamente alla convocazione dell'Assemblea.

Gli enti del Terzo settore non iscritti nel registro delle imprese devono depositare il bilancio presso il registro unico nazionale del Terzo settore.

Se l'Ente ha ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori ad 1 milione di euro deve depositare presso il registro unico nazionale del Terzo settore, e pubblicare nel proprio sito internet, il bilancio sociale redatto secondo linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti la Cabina di regia di cui all'articolo 97 e il Consiglio nazionale del Terzo settore e tenendo conto, tra gli altri elementi, della natura dell'attività esercitata e delle dimensioni dell'ente, anche ai fini della valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte.

Se l'Ente ha ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori a centomila euro annui deve in ogni caso pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet, o nel sito internet della rete associativa cui aderisce, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati.

Art. 13

E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e

riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. Si considerano distribuzione indiretta di utili tutte le fattispecie indicate al terzo comma dell'art.8 del D.lgs 117/2017.

L'Associazione ha l'obbligo di utilizzare il proprio patrimonio per lo svolgimento delle attività istituzionali statutariamente previste. Il residuo attivo di ogni esercizio, su decisione dell'Assemblea, sarà pertanto reinvestito per il raggiungimento delle finalità istituzionali anche attraverso l'istituzione di fondi riserva destinati sempre alle finalità promosse dall'associazione o alla presentazione della richiesta di personalità giuridica.

Art. 14

Sono organi e cariche dell'Associazione:

- l'Assemblea degli associati;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- l'Organo di controllo.

Art. 15

L'Assemblea generale degli associati è l'organo sovrano dell'Associazione a cui devono essere invitati tutti i soci in regola con il versamento del contributo associativo ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie.

Art. 16

L'Assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente, previa delibera del Consiglio Direttivo, almeno una volta l'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio estensibile a centoottanta per esigenze anche di carattere organizzativo. L'Assemblea si riunisce, inoltre, quante volte il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, **da almeno un decimo degli associati** o dall'organo di controllo laddove nominato. In questi ultimi casi la convocazione deve essere effettuata entro venti giorni dalla data della richiesta.

Le convocazioni devono essere effettuate almeno venti giorni prima della data fissata per la riunione mediante affissione dell'avviso nella sede legale e nelle eventuali sedi operative, e mediante altra modalità quale l'invio di lettera semplice, e-mail, messaggeria telefonica e/o fax. La convocazione deve contenere l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l'orario della prima e della eventuale seconda convocazione, che dovrà avvenire in giorno diverso dalla prima convocazione. In difetto di convocazione saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti gli associati.

L'Assemblea ordinaria e quella straordinaria sono presiedute dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente e in assenza di entrambi da altro associato eletto dai presenti.

La nomina del segretario è fatta dal Presidente dell'assemblea.

Il diritto di voto è riconosciuto ai soci maggiorenni in regola con il versamento della quota associativa dell'anno in corso dalla data di loro ammissione. I minorenni sono rappresentati in assemblea, con diritto di voto, dall'esercente la potestà genitoriale che ha sottoscritto la domanda di ammissione: ai minorenni può essere in ogni caso chiesto un voto consultivo.

Il voto è espresso in forma palese, salvo che la delibera abbia ad oggetto delle persone o il rinnovo delle cariche o che il voto segreto venga richiesto da almeno un decimo dei partecipanti.

Vige il principio di una testa, un voto.

Ogni associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta. Ogni associato non può ricevere più di tre deleghe.

Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare dal verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Art. 17

L'Assemblea ordinaria determina le linee politiche e di indirizzo di tutta l'attività dell'Associazione ed inoltre:

- a. approva il bilancio di esercizio relativamente ad ogni esercizio ed eventualmente il bilancio preventivo ed il bilancio sociale;
 - b. elegge i componenti del Consiglio Direttivo ed eventualmente l'organo di
-

controllo ed il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, revoca il relativo mandato ed eventualmente esercita azioni di responsabilità nei confronti dei rispettivi componenti;

- c. approva gli eventuali regolamenti interni, ivi incluso il Regolamento di funzionamento dell'Assemblea che può garantire la partecipazione anche mediante mezzi di telecomunicazione purché sia possibile verificarne l'identità dell'associato. Nelle more di adozione di tale Regolamento gli aspetti procedurali possono essere definiti dal Consiglio Direttivo nel verbale di convocazione dell'assemblea;
- d. delibera l'esclusione dei soci dell'Associazione;
- e. si esprime sulle reiezioni di domande di ammissione di nuovi associati;
- f. delibera l'eventuale trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune;
- g. delibera su tutto quanto viene ad essa demandato a norma di Statuto o proposto dal Consiglio Direttivo, dai soci o dall'organo di controllo qualora nominato.

Art. 18

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno degli associati.

In seconda convocazione l'Assemblea ordinaria è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci aventi diritto di voto intervenuti o rappresentati.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono valide quando siano approvate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti del Consiglio direttivo non hanno voto.

Art. 19

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto e sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione.

La deliberazione riguardante lo scioglimento dell'Associazione e relativa devoluzione del patrimonio residuo deve essere assunta con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.

La deliberazione in merito a modifiche statutarie nonché quelle riguardanti le operazioni di fusione, scissione e trasformazione, devono essere adottate, in prima convocazione, con la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Nella seconda eventuale convocazione, le delibere sono adottate con la partecipazione di almeno un terzo degli associati, intervenuti o rappresentati per delega, e approvate con il voto favorevole dei tre quarti dei presenti, intervenuti anche in via telematica o rappresentati per delega.

Art. 20

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero dispari di membri, non inferiore a tre e non superiore a nove, compreso il Presidente, eletti dall'Assemblea e scelti tra i soci maggiorenni in relazione ai quali non sussistano cause di incompatibilità previste dall'ordinamento statale e dagli organismi sportivi. In particolare, **è fatto divieto agli amministratori di ricoprire qualsiasi carica in altre società e/o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima Federazione Sportiva Nazionale, disciplina sportiva associata o Ente di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI; inoltre non possono essere nominati amministratori coloro che siano stati assoggettati, da parte del C.O.N.I. o di una qualsiasi delle Federazioni sportive nazionali ad esso aderenti, a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi superiori ad un anno.**

L'organo rimane in carica quattro anni e scade in coincidenza con l'Assemblea per l'approvazione del bilancio consuntivo relativo al quarto esercizio di durata della sua carica. L'incarico può essere rinnovato.

L'Assemblea di approvazione del bilancio indetta l'anno precedente a quello di scadenza del mandato delibera in merito ad eventuali variazioni del numero dei componenti l'organo.

Gli amministratori, entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Art. 21

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, come pure in caso di decadenza dalla carica dovuta ad assenze ingiustificate per almeno tre volte consecutive, uno dei

componenti il Consiglio Direttivo decada dall'incarico, il Consiglio Direttivo può provvedere alla sua sostituzione nominando il primo tra i non eletti che rimane in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio, con ratifica da parte dell'Assemblea dei soci immediatamente successiva.

Nell'impossibilità di attuare tale modalità, l'Assemblea dei soci alla prima occasione utile eleggerà i sostituti per il reintegro dell'organo fino alla sua naturale scadenza. Se viene meno la maggioranza dei componenti o se il numero dei componenti risulta inferiore a tre, il Consiglio Direttivo decade e quelli rimasti in carica devono convocare entro 20 giorni l'Assemblea perché provveda alla elezione di un nuovo Consiglio. I consiglieri, nelle more dell'Assemblea, dovranno astenersi dal compiere atti diversi da quelli urgenti e di mera ordinaria amministrazione.

Art. 22

Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno il Presidente e il Vicepresidente.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione. Spetta, pertanto, fra l'altro, a titolo esemplificativo, al Consiglio:

- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni assembleari;
 - b) predisporre il bilancio di esercizio ed eventualmente il bilancio preventivo ed il bilancio sociale;
 - c) deliberare sulle domande di nuove adesioni o delegare tale funzione a uno o più dei propri membri;
 - d) deliberare in merito all'esclusione per morosità e proporre i provvedimenti di radiazione degli associati;
 - e) deliberare circa le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
 - f) predisporre gli eventuali regolamenti interni da sottoporre all'approvazione assembleare, incluso quello per la definizione dei criteri per i rimborsi spese ai volontari;
 - g) individuare le attività diverse da svolgere in conformità agli eventuali orientamenti espressi dell'Assemblea degli associati;
 - h) delegare il Presidente a stipulare gli atti ed i contratti inerenti all'attività sociale;
 - i) nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attività in cui si articola eventualmente la vita dell'Associazione;
 - j) deliberare su tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione che non siano spettanti all'Assemblea degli associati, ivi
-

compresa la determinazione della quota associativa annuale e la modalità del suo versamento;

k) affidare, con apposita delibera, deleghe speciali ai suoi membri.

17

Art. 23

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vicepresidente e in assenza di entrambi dal membro più anziano di età.

Il Consiglio Direttivo è convocato con comunicazione scritta diretta a ciascun componente da spedirsi, anche per e-mail, non meno di otto giorni prima della riunione ogni qualvolta il Presidente, o in sua vece il Vicepresidente, lo ritenga opportuno oppure su richiesta motivata di almeno un terzo dei suoi componenti. In difetto di tale formalità, il Consiglio è comunque validamente costituito se risultano presenti tutti i consiglieri.

Art. 24

Il Consiglio Direttivo assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti. In caso di urgenza, con la presenza di tutti i suoi componenti e per accettazione unanime, il Consiglio Direttivo può decidere la trattazione di argomenti non iscritti all'ordine del giorno.

I verbali di ogni adunanza del Consiglio Direttivo, redatti a cura di chi ha svolto le funzioni di segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti a disposizione dei soci che richiedano di consultarli.

Art. 25

Il Consiglio Direttivo nell'ambito delle proprie funzioni può avvalersi, per compiti operativi o di consulenza, di commissioni di lavoro da esso nominate, nonché dell'attività volontaria anche di non associati, in grado, per competenze specifiche, di contribuire alla realizzazione di specifici programmi, ovvero costituire, quando ritenuto indispensabile, specifici rapporti retribuiti nel rispetto dei vincoli delle associazioni di promozione sociale e del rispetto del divieto di distribuzione, anche indiretta, di utili o proventi.

Art. 26

Il Presidente, eletto dal Consiglio Direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso

nonché l'Assemblea degli associati, stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio Direttivo, le presiede e coordina l'attività dell'Associazione con criteri di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l'ordinaria amministrazione, cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e, in caso d'urgenza, ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nell'adunanza immediatamente successiva.

Al Presidente è attribuita la rappresentanza dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio.

In caso di sua assenza o legittimo temporaneo impedimento le sue funzioni spettano al Vicepresidente; la firma del Vice Presidente costituirà di per sé prova dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.

In caso di accertato definitivo impedimento o di dimissioni, spetta al Vicepresidente convocare entro 30 giorni il Consiglio Direttivo per l'elezione del nuovo Presidente, previa ricostituzione del numero dei componenti dell'organo.

Art. 27

L'Assemblea dei soci elegge l'Organo di controllo, oltre che nei casi previsti dalla Legge, qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate. L'organo rimane in carica quattro anni e scade in coincidenza con l'Assemblea per l'approvazione del bilancio consuntivo relativo al quarto esercizio di durata della sua carica. L'incarico può essere rinnovato.

L'Assemblea può eleggere l'organo come monocratico o come collegiale, nel qual caso si compone di tre membri effettivi e due supplenti.

L'organo di controllo:

- partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo al fine di vigilare - anche in via preventiva e contestuale - sull'attività e sulle decisioni adottate affinché sia garantito il rispetto della Legge e dello statuto;
 - verifica la correttezza della gestione anche con riferimento alla tenuta dei libri sociali, alla rendicontazione dei progetti, alla scelta dei contratti di collaborazione, all'espletamento degli adempimenti amministrativi, contabili e fiscali previsti;
 - verifica la coerenza delle attività programmate rispetto ai fini istituzionali del sodalizio;
-

- verifica se il bilancio di esercizio corrisponde alle risultanze delle scritture contabili;
- verifica che gli eventuali avanzi di gestione siano reinvestiti nelle attività istituzionali;
- previene situazioni che possano inficiare la continuità operativa e la credibilità dell'ente con particolare attenzione alla adeguatezza ed alla salvaguardia del patrimonio;
- verifica le procedure per il reperimento e per l'erogazione delle risorse orientate al raggiungimento del fine istituzionale dell'ente;
- individua aree di rischio da monitorare e se necessario indica al Consiglio Direttivo possibili azioni di miglioramento;
- vigila sul rispetto della normativa fiscale di riferimento, partendo dalla soggettività ai fini fiscali dell'ente per arrivare alla verifica delle modalità commerciali o non commerciali con cui vengono svolte le attività di interesse generale;
- collabora alla definizione degli strumenti utili alla descrizione e/o misurazione dell'impatto sociale dell'attività associativa;
- assolve eventualmente alle funzioni di revisore dei conti nei casi in cui per Legge sia necessario beneficiare di tale controllo e a condizione che siano soddisfatti i requisiti professionali richiesti.

Delle delibere deve essere tenuto apposito verbale da registrare nel relativo libro verbali. Le adunanze dell'organo collegiale vengono convocate dal Presidente o su richiesta di due suoi componenti. Qualora un componente dell'organo si dimetta o gli sia revocato il mandato dall'Assemblea, si procede alla sostituzione con il primo supplente. Se due su tre componenti si dimettono o vengono revocati, si procede a nuova nomina.

Art. 28

Oltre alla regolare tenuta dei libri associativi **(a) libro degli associati o aderenti; b) libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico; c) libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e di eventuali altri organi sociali; con la precisazione che i libri di cui alle lettere a) e b) sono tenuti a cura dell'organo di amministrazione, mentre i libri di cui alla lettera c) sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono)**, deve essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza all'attività dell'Associazione, con particolare

riferimento ai bilanci annuali assicurata attraverso l'accesso ai libri sociali ai sensi dell'articolo 7 dello statuto.

Art. 29

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci aventi diritto di voto. In caso di scioglimento dell'Associazione sarà nominato un liquidatore scelto anche fra i non associati, che curi anche la liquidazione di tutti i beni mobili e immobili ed estingua le obbligazioni in essere.

L'Assemblea all'atto di scioglimento dell'Associazione delibererà, sentito l'organismo di controllo preposto, in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo dell'Associazione.

Il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45 del D.lgs. 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore per fini sportivi, secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Il parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'ente interessato è tenuto a inoltrare al predetto Ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente.

Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

Art. 30

Per tutto quanto non contemplato nel presente Statuto si fa rinvio:

alle disposizioni di legge in materia di Enti del Terzo settore e quelle del Capo II e III del Titolo II del Libro I del Codice Civile e, particolarmente, a quanto previsto per le associazioni di promozione sociale;

al D.Lgs. 28 febbraio 2021 n. 36, al D.Lgs. 28 febbraio 2021 n. 39 ed al relativo regolamento attuativo, limitatamente all'attività sportiva dilettantistica esercitata, anche per quanto concerne le norme relative alle attività di sport che prevedono l'impiego di animali, e, relativamente alle disposizioni del Capo I, solo

in quanto compatibili con il D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, nonchè

**alle disposizioni dello statuto e dei regolamenti dell'ente di Promozione Sportiva
riconosciuto dal C.O.N.I. "Attività Sportive Confederate APS ETS".**



F.to: DANIELA VIGNALI

FILIPPO ABBATE

